Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 giugno 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 2ª seduta pubblica per venerdì 5 luglio 1968, alle ore 18,30, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(6300)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 3ª seduta pubblica per venerdì 5 luglio 1968, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(6301)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **745**.

Esenzione dall'imposta di consumo per il sale impiegato nell'industria canditiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601;

Considerato che i sali destinati alla canditura non restano incorporati nei prodotti finiti e che, pertanto, sono esenti da imposta di consumo in base all'art. 1 della succitata legge 5 luglio 1966, n. 519;

Ritenuto che, in conseguenza di tale esenzione, non è più dovuta la restituzione dell'imposta sul sale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i suddetti prodotti quando vengono esportati all'estero, nè deve applicarsi l'imposta di consumo gravante sugli stessi prodotti, in base al citato decreto presidenziale, quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche.

La voce n. 19 (« Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi ») della tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, è soppressa.

Art. 2.

E' abolita l'imposta di consumo sul sale prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i prodotti indicati nel precedente articolo quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 74. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 746.

Integrazione all'articolo 391 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernente approvazione del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta l'opportunità di integrare l'art. 391 del regolamento suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 391 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro per le finanze, in relazione a mutate esigenze, può essere modificata l'aggregazione delle provincie agli archivi segreti indicati nel comma precedente ».

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. 747.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, ad accettare una eredità.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta con testamento olografo dalla defunta Pacifici Maria vedova De Simone, consistente in L. 500.000 circa, depositate su un libretto intestato all'eredità giacente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. 748.

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Foggia ad acquistare un immobile.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Foggia viene autorizzato ad acquistare al prezzo di lire 6.500.000 l'immobile facente parte del fabbricato, sito in Foggia, via Zara n. 15, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune stesso alla partita 9914, foglio 96 n. 6765/16 e 6766/12.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 1968.

Estensione ai connazionali rimpatriati dalla Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) delle disposizioni sulla assistenza in favore dei profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano »;

Vista la legge 10 novembre 1964, n. 1225, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani » che prevede la sua applicabilità ad altri paesi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 7, « Proroga con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali rimpatriati dalla Repubblica democratica del Congo (Kinshasa) dopo il 30 giugno 1960 o che rimpatrieranno in avvenire.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6048)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della parte del territorio del comune di San Felice del Benaco non ancora sottoposta a vincolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 gennaio 1967, ha deliberato di ampliare il vincolo già esistente in San Felice del Benaco (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato si trova in posizione elevata su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni, le zone ad esso adiacenti, dalla particolare ondulata costituzione del terreno, presentano ancora ben conservata la tipica vegetazione gardesana, composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne, punteggiate da costruzioni sparse di tipo rustico, e infine l'insieme costituisce sia un quadro panoramico godibile dal lago e da tutte le strade della zona proposta per il vincolo che un punto di belvedere pure accessibile al pubblico dal quale si ammira l'ampia veduta di tutto il bacino inferiore del Garda;

Decreta:

La parte del territorio del comune di San Felice del Benaco, non ancora sottoposta a vincolo, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Pertanto l'intero territorio del comune predetto, confinante ad ovest con il territorio comunale di Salò, a nord ed a est con il lago di Garda, a sud con i territori di Manerba e di Puegnago, deve intendersi sottoposto alla tutela della sopracitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di San Felice del Benaco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 15 *maggio* 1967

L'anno 1967, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

3) S. FELICE DEL BENACO — Ampliamento del vincolo esistente nel territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione delibera a maggioranza, con l'astensione del sindaco, di proporre il vincolo per importante interesse pubblico su tutto il comprensorio del comune di S. Felice del Benaco, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(5874)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il lago di Candia sita in territorio dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il lago di Candia, ricadente nei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Mazzè e della signora Maria Berta; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, lo obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza della vegetazione tipica del paesaggio canavesiano, per la pittoresca disposizione collinare che costituisce una suggestiva cornice al lago di Candia;

Decreta:

La zona circostante il lago di Candia sita nei territori dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « a partire dalla stazione di Candia il perimetro di vincolo segue la linea della ferrovia Chivasso-Ivrea, in direzione sud fino all'incrocio con la strada vicinale di Crava, nel comune di Caluso: da questo punto segue la linea di divisione tra i fogli XI e XXVII, XI e XXVIII fino al confine con il comune di Mazzè, risale verso nord per breve tratto seguendo la linea di divisione tra il comune di Mazzè e il comune di Caluso, prosegue nel comune di Mazzè seguendo la linea di divisione tra i fogli V e VIII, V e VI, I e VI, fino a 400 metri dal punto più vicino della sponda del lago; da questo punto il perimetro della zona di vincolo è determinato da una linea che può essere definita come il luogo dei punti distanti m. 400 dal punto più vicino dalla sponda del lago; tale linea prosegue verso nord e gira intorno al lago fino ad incontrare, nel comune di Candia, la linea di divisione tra i fogli di mappa XXIV e XXIX, segue tale linea di confine verso nord, per breve tratto, dopodichè segue in direzione ovest il confine tra i fogli XXIX e XXIII, XXIX e XXVIII del comune di Candia, chiudendosi in corrispondenza dell'incrocio tra la strada comunale Candia-Vische ed il tracciato della ferrovia ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino

L'anno 1966, il mese di novembre, il giorno 12 alle ore 10,30, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala della soprintendenza ai monumenti del Piemonte, la commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Constata la presenza del numero legale, la commissione inizia i lavori sul seguente ordine del giorno:

CANDIA CANAVESE - VISCHE - MAZZE' - CALUSO: Vincolo panoramico della zona circostante il lago.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Torino delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le aree comprese nel seguente perimetro:

a partire dalla stazione di Candia il perimetro di vincolo segue la linea della ferrovia Chivasso-Ivrea, in direzione sud fino all'incrocio con la strada vicinale di Crava, nel comune di Caluso; da questo punto segue la linea di divisione tra i fogli XI e XXVII, XI e XXVIII fino al confine con il comune di Mazzè, risale verso nord per breve tratto seguendo la linea di divisione tra il comune di Mazzè e il comune di Caluso, prosegue nel comune di Mazzè seguendo la linea di divisione tra i fogli V e VIII, V e VI, I e VI, fino a 400 metri dal punto più vicino della sponda del lago; da questo punto il perimetro della zona di vincolo è determinato da una linea che può essere definita come il luogo dei punti distanti m. 400 dal punto più vicino dalla sponda del lago; tale linea prosegue verso nord e gira intorno al lago fino ad incontrare, nel comune di Candia, la linea di divisione tra i fogli di mappa XXIV e XXIX, segue tale linea di confine verso nord, per breve tratto, dopodichè segue in direzione ovest il confine tra i fogli XXIX e XXIII, XXIX e XXVIII del comune di Candia, chiudendosi in corrispondenza dell'incrocio tra la strada comunale Candia-Vische ed il tracciato della ferrovia.

(5875)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, approvato con decreto ministeriale in data 20 maggio 1950 e modificato con decreti 10 marzo 1956, 21 giugno 1958 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 21 ottobre 1966 e 1° dicembre 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano, allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Savigliano

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Savigliano, istituita dalla amministrazione del Monte di pietà di Savigliano, approvata con regio decreto 28 dicembre 1858, e le cui operazioni incominciarono già fin dal luglio 1859, ha sede legale in Savigliano, e appartiene alla Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e di diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo del Monte di pietà di Savigliano, il quale Monte è passato in fusione con la cassa di risparmio a seguito del regio decreto-legge luglio 1928, n. 1523;

c) dal fondo di riserva ordinario;

d) dal fondo di garanzia federale;

e) dal fondo di riserva straordinario;

f) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

g) dal fondo per perdite eventuali;

h) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti:

due dall'amministrazione comunale di Savigliano;

uno dall'amministrazione provinciale di Cuneo;

due dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

due dalla Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui sifatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti del consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà fissata dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenza;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 500.000 o durata superiore ad anni tre;

16) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi i crediti della cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui allo art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 3 membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che allo art. 14 relative alla costituzione del comitato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

TITOLO III

COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno 3 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV
PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dello art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dello impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile. Di essi uno è nominato dall'amministrazione comunale di Savigliano e due dalla Federazione delle casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza. Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazione.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI
DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il consiglio designa il dirigente o in mancanza il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII
PERSONALE

Art. 21.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza. Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel

contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nello accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII
FILIALI

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO IX
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 24.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa. Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 29.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti, versamenti e prelevamenti, sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico, alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per la adozione di tali norme.

Art. 32.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 36.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X
OPERAZIONI ATTIVE

Art. 38.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare) in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*) su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituiti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da sifatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido; oppure dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza, la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 38 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di 5 anni con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario. Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cam-

biarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni. I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di 12 mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 47.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi). I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 30 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 48.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

OPERAZIONI VARIE

Art. 49.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto di terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 38 ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità, e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 50.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XII

BILANCIO

Art. 52.

Nel 1° bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La cassa ha la durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5845)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.
Nuovo programma di costruzione di autostrade date in concessione alla società « Autostrade S.p.A. ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI, PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 385, recante « modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729 »;

Vista la convenzione 2 febbraio 1962, n. 5018 di rep., stipulata tra l'A.N.A.S. e la « Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A. », per l'affidamento in concessione a questa ultima società delle autostrade di cui all'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729;

Visto il parere espresso in data 17 giugno 1968 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 1 della citata legge 24 marzo 1968, n. 385;

Visto il verbale in data 19 giugno 1968 dal quale risulta il parere espresso dalla commissione parlamentare prevista dall'art. 1 della citata legge 28 marzo 1968, n 385;

Considerato che in esecuzione dell'art. 1 della sopracitata legge 28 marzo 1968, n. 385, deve procedersi alla indicazione delle autostrade da affidare in concessione per la costruzione e l'esercizio alla Società « Autostrade S.p.A. », in aggiunta a quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729;

Considerato altresì che, allo scopo di rispettare la condizione prevista dal secondo comma dell'art. 1 della citata legge 28 marzo 1968, n. 385, occorre avvalersi della facoltà prevista dal successivo art. 9, il quale prevede la possibilità di determinare un aumento delle tariffe di pedaggio;

che è necessario pertanto procedere alla determinazione delle tariffe di pedaggio nella misura atta ad assicurare il conseguimento del pareggio della gestione di tutte le autostrade concesse alla società Autostrade S.p.A.;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 385, alla società « Autostrade S.p.A. » del gruppo IRI sono concessi la costruzione e l'esercizio delle seguenti opere autostradali:

Voltri-Ovada-Alessandria (con raccordo di Predosa); raddoppio (2ª carreggiata) del tronco Multedò-Albisola della autostrada Genova-Savona; ampliamento (3ª corsia) del tronco Milano-Bergamo dell'autostrada Milano-Brescia; Alessandria-Santhià; Mestre-Conegliano-Vittorio Veneto; raddoppio (2ª carreggiata) dei raccordi terminali di Capodichino e di Barra, dell'autostrada Milano-Napoli; Caserta-Nola-Camerelle; Bari-Taranto-Metaponto-Sibari; Villanova Monferrato-Invorio (strada statale n. 32), strada statale n. 32-Gravellona T; strada statale n. 32-Sesto Calende; Udine-Carnia-Tarvisio.

Art. 2.

Su tutte le autostrade concesse alla società « Autostrade S.p.A. » si applicano le seguenti tariffe:

a) con decorrenza dal 1° luglio 1968:

Categoria	Classe	TIPI DI VEICOLO	Tariffa *A* lire/km	Tariffa *B* lire/km
		A) *Autostrade di tipo chiuso*:		
Passeggeri	1	Motocicli a 2 ruote	3,68	4,49
Passeggeri	2	Autovetture fino a 10 HP e motocarrozzette - Carrelli appendice a non più di due ruote	4,37	5,29
Passeggeri	3	Autovetture oltre 10 HP e fino a 15 HP - Rimorchi abitabili a non più di 2 ruote	6,90	8,28
Passeggeri	4	Autovetture oltre 15 HP - Rimorchi abitabili a più di 2 ruote	10,12	12,19
Passeggeri	5	Autobus e rimorchi per trasporto persone	13,00	15,64
Merci	6	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi fino a 10 q.li di di portata	4,37	5,29
Merci	7	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi da oltre 10 fino a 25 q.li di portata	7,20	8,64
Merci	8	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi oltre 25 q.li di portata - Semirimorchi abitabili - trattori stradali	10,56	12,72
		B) *Autostrade di tipo aperto*:		
	0	Motocicli	3,68	4,49
	2-*A*	Veicoli a 2 assi-passo 2,05 mt	4,37	5,29
	2-*B*	Veicoli a 2 assi-passo 2,05-3,20 mt	8,51	10,25
	2-C	Veicoli a 2 assi-passo 3,20 mt	10,01	12,00
	3	3 assi	11,50	13,80
	4	4 assi	19,20	23,06
	5	5 assi	21,60	25,98
	6	6 e più assi	24,00	28,80

b) con decorrenza dal 1° luglio 1971:

Categoria	Classe	TIPI DI VEICOLO	Tariffa *A* lire/km	Tariffa *B* lire/km
		A) *Autostrade di tipo chiuso*:		
Passeggeri	1	Motocicli a 2 ruote	3,86	4,71
	2	Autovetture fino a 10 HP e motocarrozzette - Carrelli appendice a non più di due ruote	4,59	5,55
	3	Autovetture oltre 10 HP e fino a 15 HP - Rimorchi abitabili a non più di 2 ruote	7,25	8,69
	4	Autovetture oltre 15 HP - Rimorchi abitabili a più di 2 ruote	10,63	12,80
	5	Autobus e rimorchi per trasporto persone	13,64	16,42
Merci	6	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi fino a 10 q.li di portata	4,59	5,55
	7	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi da oltre 10 fino a 25 q.li di portata	7,56	9,07
	8	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi oltre 25 q.li di portata - Semirimorchi abitabili - trattori stradali	11,09	13,36
		B) *Autostrade di tipo aperto*:		
	0	Motocicli	3,86	4,71
	2-*A*	Veicoli a 2 assi-passo 2,05 mt	4,59	5,55
	2-*B*	Veicoli a 2 assi-passo 2,05-3,20 mt	8,94	10,75
	2-*C*	Veicoli a 2 assi-passo 3,20 mt	10,51	12,56
	3	3 assi	12,08	14,49
	4	4 assi	20,16	24,19
	5	5 assi	22,68	27,22
	6	6 e più assi	25,20	30,24

c) con decorrenza dal 1° luglio 1973:

Categoria	Classe	TIPI DI VEICOLO	Tariffa *A* lire/km	Tariffa *B* lire/km
		A) *Autostrade di tipo chiuso*:		
Passeggeri	1	Motocicli a 2 ruote	4,06	4,94
	2	Autovetture fino a 10 HP e motocarrozzette - Carrelli appendice a non più di due ruote	4,82	5,83
	3	Autovetture oltre 10 HP e fino a 15 HP - Rimorchi abitabili a non più di 2 ruote	7,61	9,13
	4	Autovetture oltre 15 HP - Rimorchi abitabili a più di 2 ruote	11,16	13,44
	5	Autobus e rimorchi per trasporto persone	14,33	17,24
Merci	6	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi fino a 10 q.li di portata	4,82	5,83
	7	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi da oltre 10 fino a 25 q.li di portata	7,94	9,53
	8	Motocarri, autocarri, semirimorchi e rimorchi oltre 25 q.li di portata - Semirimorchi abitabili - trattori stradali	11,64	14,02
		B) *Autostrade di tipo aperto*:		
	0	Motocicli	4,06	4,94
	2-*A*	Veicoli a 2 assi-passo 2,05 mt	4,82	5,83
	2-*B*	Veicoli a 2 assi-passo 2,05-3,20 mt	9,38	11,28
	2-*C*	Veicoli a 2 assi-passo 3,20 mt	11,03	13,19
	3	3 assi	12,68	15,21
	4	4 assi	21,17	25,40
	5	5 assi	23,81	28,58
	6	6 e più assi	26,46	31,75

La tariffa *A* si applica sulle seguenti autostrade o tronchi: Milano-Bologna, Firenze-Roma, Roma-Napoli, Milano-Brescia, Milano-Laghi, Bologna-Padova, Roma-Civitavecchia, Napoli-Baiano, Candela-Bari, Bologna-Pescara, Vasto-Canosa, Caserta-Camerelle, Bari-Taranto, Taranto-Metaponto, Metaponto-Sibari, Alessandria-Villanova-Santhià, Villanova-Monferrato-Invorio (strada statale n. 32), Mestre-Conegliano, Udine-Carnia, Firenze-Mare.

La tariffa *B* si applica sulle seguenti autostrade o tronchi: Bologna-Firenze, Como-Chiasso, Serravalle-Genova, Genova-Sestri L., Genova-Savona, Pescara-Vasto, Baiano-Candela, Voltri-Alessandria, Conegliano-V. Veneto, strada statale n. 32-Gravellona Toce, strada statale n. 32-Sesto Calende, Carnia-Tarvisio.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(6255)

DECRETO PREFETTIZIO 11 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il decreto n. 15369.11.1.10, in data 28 luglio 1965, con il quale venne provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, in conformità al disposto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto che a far parte del predetto consiglio era stato chiamato il dott. Armando Busto, dirigente sanitario della sede provinciale I.N.A.M. di Palermo;

Considerato che il dott. Busto è stato trasferito ad altra sede, eppertanto occorre provvedere alla di lui sostituzione in seno al consiglio provinciale di sanità;

Sentito in proposito il parere del medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Bernardini, dirigente sanitario della sede provinciale I.N.A.M. di Palermo, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Armando Busto.

Palermo, addì 11 giugno 1968

Il prefetto: RAVALLI

(6025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di paleontologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di paleontologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6193)

Vacanza della seconda cattedra di diritto della navigazione presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la seconda cattedra di diritto della navigazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6273)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Amedeo di Savoia Aosta » di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

Con decreto n. 12257/Div. I/1.14.13 del 13 maggio 1968, il prefetto della provincia di Reggio Emilia ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Amedeo di Savoia Aosta » di Reggio Emilia ad accettare la donazione della somma di L. 400.000 per la istituzione di un premio di studio da intitolarsi a « Professoressa Iolanda Pappagallo ».

(6032)

Errata-corrige

Il testo del comunicato concernente le vacanze di cattedre dell'Università di Padova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1968, pag. 3865, è rettificato nel senso che ove è detto: « ... la cattedra di fisica terrestre, la cattedra di meccanica razionale, . . . » deve leggersi: « . . . la cattedra di fisica terrestre, la cattedra di istituzioni di fisica teorica e la seconda cattedra di meccanica razionale, . . . ».

(6239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 giugno 1968, il dott. Arrigo Montevecchi è stato nominato commissario governativo della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma, per un periodo di sei mesi, in sostituzione dell'avv. Ettore Tolino che non ha accettato l'incarico conferitogli con precedente decreto dell'8 maggio 1968.

(6056)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Labor », con sede in Gioia Tauro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 giugno 1968, il sig. Antonino Cuzzucrea è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Labor », con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), in sostituzione del rag. Tullio Spinella.

(5969)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castagneto Carducci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Castagneto Carducci (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.621.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6142)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.154.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6143)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Megliadino San Vitale (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.594.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6148)

Autorizzazione al comune di Maissana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Maissana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.666.680, per la copertura di disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6149)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.545.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6150)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1968, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.654.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6151)

Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1968, il comune di Piraino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.051.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6152)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.020.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6153)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.551.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6154)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.149.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6155)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.882.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6156)

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Sant'Urbano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.187.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6158)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Scerni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.743.178, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6159)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.264.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6160)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1968, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.525.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6157)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.161.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6161)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.133.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 27 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano°	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,04	623 —	623,08	623,03	623 —	—	623 —	—	623,02	623 —
$ Can	579 —	579,25	579,25	579,15	578,30	—	579,05	—	579 —	579 —
Fr Sv.	144,78	144,71	144,65	144,69	144,65	—	144,65	—	144,78	144,65
Kr D.	83,30	83,20	83,20	83,205	83,30	—	83,19	—	83,30	83,28
Kr N.	87,23	87,22	87,22	87,23	87,10	—	87,24	—	87,23	87,22
Kr Sv.	120,61	120,60	130,57	120,59	120,50	—	120,58	—	120,61	120,60
Fol.	172,03	171,93	172 —	171,95	172 —	—	171,92	—	172,03	171,95
Fr B.	12,49	12,487	12,4970	12,4875	12,49	—	12,4882	—	12,49	12,49
Franco francese	124,90	125,28	125,27	125,285	125,30	—	125,285	—	125,28	125,25
Lst	1484,90	1484,40	1484,30	1484.60	1484 —	—	1484,30	—	1484,90	1484,60
Dm occ	155,65	155,50	155,52	155,58	155,40	—	155,45	—	155,65	155,50
Scell Austr.	24,14	24,14	24,1425	24,1375	24,02	—	24,1375	—	24,14	24,14
Escudo Port.	21,79	21,78	21,81	21,69	21,80	—	21,2176	—	21,79	21,79
Peseta Sp.	8,94	8,93	8,94	8,93	8,90	—	8,915	—	8,93	8,93

Media dei titoli del 27 giugno 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,25
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,50
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,015
1 Dollaro canadese	579,10
1 Franco svizzero	144,67
1 Corona danese	83,197
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	120,585
1 Fiorino olandese	171,935
1 Franco belga	12,488
1 Franco francese	125,285
1 Lira sterlina	1484,45
1 Marco germanico	155,515
1 Scellino austriaco	24,137
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,922

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1968				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				14.127		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	2.583.352				
	residui	341.347				
	Totale		2.924.699			
Entrate extra-tributarie	competenza	118.436				
	residui	28.890				
	Totale		147.326			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	2.701.788			2.298.375	
	residui	370.237			301.318	
	Totale			3.072.025		2.599.693
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	275.948				
	residui	1.213				
	Totale			277.161		
Accensione di prestiti	competenza	656.022				
	residui	290.026				
	Totale			946.048		
Spese in conto capitale	competenza				871.330	
	residui				209.099	
	Totale					1.080.429
Rimborso di prestiti	competenza				1.428	
	residui				302.177	
	Totale					303.605
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		2.125.346			2.400.738	
Conti correnti		9.394.711			9.108.335	
Incassi da regolare		1.833.053			1.797.444	
Altre gestioni		4.672.026			4.103.339	
	Totale			18.025.136		17.409.856
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		112.378			133.252	
Pagamenti da regolare		40.165			139.964	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		502.664			836.747	
Altri crediti		6.729.929			7.203.511	
	Totale			7.385.136		8.313.474
	Totale complessivo			29.719.633		29.707.057
Fondo di cassa al 31 maggio 1968				—		12.576
	Totale a pareggio			29.719.633		29.719.633

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1968 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		12.576	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	28.038		
Pagamenti da regolare	282.108		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	686.927		
Altri crediti	1.785.356		
Totale crediti		2.782.429	
In complesso			2.795.005
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.326.256		
Conti correnti	1.957.313		
Incassi da regolare	219.988		
Altre gestioni	1.006.440		
Totale debiti			6.509.997
Situazione del Tesoro (passività)			3.714.992
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1968	201.505		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(6302)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1968

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.532.345.621.880 —
Cassa	»	37.509.007.983 —
Portafoglio su piazze italiane	»	905.548.361.125 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	301.245.278 —
Anticipazioni	»	812.507.182.969 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.354.859.283.129 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	734.342.290.477 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	378.413.874.117 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	381.423.773.535 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	89.693.920.993 —
Spese	»	26.042.309.024 —
	L.	7.591.986.870.511 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.311.714.996.638 —
	L.	14.903.701.867.149 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.	14.906.629.800.537 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		4.602.371.869.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		53.780.216.482 —
Depositi in conto corrente liberi	»		53.381.724.739 —
Conti correnti vincolati	»		2.294.602.395.242 —
Creditori diversi	»		546.297.682.644 —
Rendite del corrente esercizio	»		26.312.550.801 —
	L.		7.576.746.438.908 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.013.440.740 —	
Fondo di riserva straordinario	»	5.926.990.863 —	15.240.431.603 —
	L.		7.591.986.870.511 —
Depositanti	»		7.311.714.996.638 —
	L.		14.903.701.867.149 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.		14.906.629.800.537 —

(6303)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque assunto o denominato con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente.

Della riserva suddetta sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue anni.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra oppure della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di guerra o per servizio, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917,

n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti e degli operai di ruolo dello Stato;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda d'ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare lo eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dallo art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche, e le poszioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presenta-

zione della domanda di ammissione al concorso abbia, compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario dalla procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra o del lavoro, od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciando dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo, ruolo aggiunto e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente articolo 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dello attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti di guerra nonchè della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio

mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare numero 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili.

Invece i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8 - ultimo comma - della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'articolo 2, n. 4 - lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del primo gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non

disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di alri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1968
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 175

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . (1) e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . .
n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni, con l'indicazione del numero codice avviamento postale.

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido civile; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

mutilato o invalido del lavoro, orfano e vedova di caduto sul lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali, od operaio permanente dello Stato;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

ufficiale, sottufficiale graduato o militare di truppa dello Esercito, Marina, Aeronautica o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia o dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettoriali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (Amministrativo e Costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'amministrazione centrale e provinciale del Tesoro;
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 2 aprile 1968

Il Ministro: COLOMBO

(5977)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a sei posti di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze (officina della manutenzione del palazzo delle finanze) con qualifica di manovale specializzato (O.P.).

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1968 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 6 giugno 1968 il decreto ministeriale 10 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1968, registro n. 7 Finanze, foglio n. 46, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a sei posti di operaio comune (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale delle finanze (officina della manutenzione del palazzo delle finanze) con qualifica di manovale specializzato (O. P.) indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1966.

(5919)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico a settanta posti di medico di 2ª classe, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prova scritta del concorso pubblico a settanta posti di medico di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo sanitario), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 17 febbraio 1968, avrà luogo il 25 luglio 1968, con inizio alle ore 8, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, piazzale dell'Agricoltura - Roma-EUR.

(6294)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.